

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1139

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei trasporti

(TESINI)

di concerto con il Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1992

---

Disciplina provvisoria del trattamento previdenziale  
dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag. 3
Disegno di legge .....	» 5

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 17 maggio 1985, n. 210, nello stabilire l'estinzione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e la coeva istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato», all'articolo 21, ultimo comma, aveva disposto che, fino a quando non fosse intervenuto l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, per i ferrovieri sarebbe rimasto fermo il trattamento in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 210 del 1985 e cioè l'ordinamento, analogo a quello applicabile al personale dello Stato, incardinato sulle norme pensionistiche del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, su quelle dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, con le relative gestioni affidate all'ente «Ferrovie dello Stato», e sulle norme di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita e di forme di assistenza ai ferrovieri, con gestione da parte dell'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).

Con la delibera in data 12 agosto 1992 - adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con i poteri e gli effetti previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 - l'ente «Ferrovie dello Stato» è stato trasformato in società per azioni, ma alla trasformazione non si è accompagnata una disciplina di legge per il passaggio del personale ferroviario dall'ordinamento previdenziale di origine, mantenuto presso il cessato ente, a quello del settore privato, aderente alla natura ed alla collocazione della nuova società per azioni.

Quest'ultima si è pertanto trovata a dover assicurare continuità alle gestioni di cui

sopra, senza peraltro avere la possibilità di continuare ad attuare il programma quinquennale di pensionamento anticipato di quote eccedentarie di personale ferroviario che la legge 7 giugno 1990, n. 141, aveva previsto per l'ente «Ferrovie dello Stato».

Di qui la necessità di emanare con urgenza una normativa in base alla quale si possa predisporre il mutamento del regime previdenziale dei ferrovieri, si permetta alla società per azioni di proseguire nell'attuazione del programma quinquennale di prepensionamenti già previsto dalla legge n. 141 del 1990 ed infine si consenta alla stessa società, nonché all'OPAFS nelle gestioni di cui trattasi, rispettivamente di subentrare all'ente «Ferrovie dello Stato» e di continuare ad operare per il tempo strettamente necessario ed a convalida degli atti già adottati.

Per rispondere alle esigenze testè accennate è stato predisposto il presente disegno di legge, composto di 6 articoli.

L'articolo 1 dispone in ordine alla continuità, fino al 31 dicembre 1995 e rispetto sia alle Ferrovie dello Stato S.p.A. che al personale ferroviario assunto entro il 31 dicembre 1992, dell'ordinamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo vigente prima del 12 agosto 1992, data della delibera CIPE di trasformazione dell'ente «Ferrovie dello Stato» in società per azioni.

L'articolo 2 riguarda la prosecuzione dell'applicazione delle norme sull'indennità di buonuscita e sulla gestione dell'OPAFS fino al 31 dicembre 1995, con previsione, a far tempo dal 1° gennaio 1996, del passaggio al regime del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

L'articolo 3 formalizza il subentro delle Ferrovie dello Stato S.p.A. all'ente «Ferrovie dello Stato» nell'attuazione del pro-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gramma di pensionamenti anticipati previsto dalla legge n. 141 del 1990 e adegua le norme della stessa legge n. 141 del 1990 alle modifiche apportate dall'articolo 3 della legge delega sul riordino del sistema previdenziale 23 ottobre 1992, n. 421, e dal conseguente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, alla disciplina pensionistica di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, presupposta dalla citata legge sui prepensionamenti.

L'articolo 4 stabilisce che per i dipendenti ferroviari assunti dal 1° gennaio 1993 valgono le norme pensionistiche, previden-

ziali ed assicurative previste per i lavoratori delle imprese private.

L'articolo 5 appresta la disciplina sui trasferimenti di personale ferroviario ad altri enti e per la definizione dei rapporti di varia natura dei dipendenti dell'OPAFS a seguito degli stessi trasferimenti.

L'articolo 6 fornisce la convalida formale degli atti emessi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. dalla data di costituzione all'entrata in vigore di questa legge.

Non si dà luogo alla relazione tecnica in quanto il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Fino al 31 dicembre 1995, nei riguardi della Società ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni - FF.SS S.p.A., di seguito denominata «Ferrovie dello Stato S.p.A.» e dei lavoratori della società medesima, già dipendenti dall'ente «Ferrovie dello Stato» e nei cui confronti, alla data dell'11 agosto 1992, trovava applicazione l'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, continuano ad applicarsi, in materia di trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo, sia per quanto riguarda la contribuzione sia per quanto concerne le prestazioni, le disposizioni vigenti alla suddetta data dell'11 agosto 1992 e le loro successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'articolo 210, ultimo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dei lavoratori assunti alle dipendenze della «Ferrovie dello Stato S.p.A.» nel periodo dal 12 agosto 1992 al 31 dicembre 1992, il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia disciplinato dal medesimo contratto collettivo dei dipendenti di cui al predetto comma 1.

3. La «Ferrovie dello Stato S.p.A.» subentra all'ente «Ferrovie dello Stato» in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti alle gestioni ed assicurazioni di cui al comma 1 e nel programma quinquennale di pensionamenti anticipati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1990, n. 141, con le facoltà, i vincoli ed i criteri di cui alla legge stessa ed alle relative norme di attuazione.

4. Il bilancio del Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve essere certificato dal collegio sindacale della «Ferrovie dello Stato S.p.A.».

#### Art. 2.

1. L'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1996. Alla sua liquidazione provvede il Commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla «Ferrovie dello Stato S.p.A.» del patrimonio dell'Opera e dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso, già esistenti alla data del 1° dicembre 1995.

2. Per gli anni 1993, 1994 e 1995 i rapporti tra la «Ferrovie dello Stato S.p.A.» e l'OPAFS, che non sono disciplinati con legge, saranno definiti con apposita convenzione.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1996 la «Ferrovie dello Stato S.p.A.», per le prestazioni diverse dall'indennità di buonuscita, individua forme corrispondenti da definire in ambito di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Dalla data del 1° gennaio 1996 nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

5. L'indennità di buonuscita, che sarebbe spettata ai singoli lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la decorrenza di cui al comma 4, è calcolata secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 1995, è posta a carico della «Ferrovie dello Stato S.p.A.» e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del codice civile.

## Art. 3.

1. Fino al 31 dicembre 1995 nei confronti dei lavoratori della «Ferrovie dello Stato S.p.A.» iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato ed all'OPAFS si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 1990, n. 141.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 141, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: «almeno 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo utile a pensione» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di servizio effettivo richiesto per l'acquisto del diritto a pensione, nel caso di dimissioni, in base alla normativa applicabile alla data prevista della stessa cessazione dal servizio»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) abbia maturato il limite di servizio effettivo richiesto per l'acquisto del diritto a pensione, nel caso di dimissioni, in base alla normativa applicabile alla data prevista della cessazione dal servizio».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1990, n. 141, è inserito il seguente:

«4-bis. L'aumento di servizio di cui al comma 4 è attribuito con effetto dalla data della cessazione dal servizio e non concorre a determinare il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile utile ai fini della liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

4. I lavoratori collocati a riposo per pensionamento anticipato in base alle norme della legge 7 giugno 1990, n. 141, non possono essere assunti a qualsiasi titolo dalla «Ferrovie dello Stato S.p.A.», nè da alcuna delle società nelle quali la stessa abbia partecipazione.

5. Fino al 31 dicembre 1995, nei confronti dei lavoratori della «Ferrovie dello Stato

S.p.A.» si applicano le disposizioni sulla mobilità volontaria di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

#### Art. 4.

1. Nei confronti dei lavoratori della «Ferrovie dello Stato S.p.A.», assunti a decorrere dal 1° gennaio 1993, si applicano dalla data di decorrenza dell'assunzione, ai fini del trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo, le disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle imprese private del settore di inquadramento, salvo diversa sistemazione sulla base di quanto, nei confronti dei medesimi, sarà previsto in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

#### Art. 5.

1. I lavoratori dipendenti dall'OPAFS possono essere trasferiti a domanda presso altri enti dello stesso comparto o presso altri comparti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, nonché in base all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I predetti trasferimenti, disposti previo benestare rilasciato dagli organi statutari dell'ente anzidetto, in relazione alle esigenze di funzionalità dell'ente stesso, avranno decorrenza non posteriore al 1° gennaio 1996.

2. Il personale di cui al comma 1 che, avendo presentato domanda di trasferimento per mobilità, alla data del 31 ottobre 1995 non abbia ancora ottenuto il trasferimento richiesto, è trasferito, con le modalità di cui al comma 1 e con decorrenza dal 1° gennaio 1996, alle dipendenze di altri enti dello stesso comparto o alle dipendenze di enti o amministrazioni di altro comparto, nell'ambito del medesimo comprensorio territoriale.

3. I lavoratori dipendenti dall'OPAFS che, alla data del 31 ottobre 1995, non abbiano presentato domanda di trasferi-

mento per mobilità, con effetto dalla data del 1° gennaio 1996 sono trasferiti alle dipendenze della «Ferrovie dello Stato S.p.A.», ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. I lavoratori di cui al comma 3, all'atto del passaggio alle dipendenze della «Ferrovie dello Stato S.p.A.», non hanno titolo alla liquidazione del trattamento di quiescenza e di fine rapporto e mantengono il regime pensionistico, previdenziale ed assicurativo dell'ente di provenienza, salva l'opzione per il regime vigente nell'ente di destinazione. Il trattamento di fine rapporto che sarebbe spettato ai singoli lavoratori, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 1° gennaio 1996, è calcolato secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1995, è versato dall'OPAFS alla «Ferrovie dello Stato S.p.A.» e si cumula a tutti gli effetti con le somme accantonate allo stesso titolo a decorrere dal 1° gennaio 1996. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del codice civile.

5. In attesa della definizione della nuova disciplina convenzionale tra le parti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995, il Fondo di solidarietà di cui alla legge 4 marzo 1981, n. 67, continua ad assolvere le funzioni ivi previste, con gestione da parte dell'OPAFS.

#### Art. 6.

1. Sono convalidati tutti gli atti posti in essere dalla «Ferrovie dello Stato S.p.A.», nelle materie che formano oggetto della disciplina transitoria di cui alla presente legge, nel periodo dal 12 agosto 1992 fino alla data di entrata in vigore della legge stessa e sono, comunque, fatti salvi gli effetti delle attività svolte in detti settori nel periodo anzidetto.

#### Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.